

Indice

Definizioni	Pag.	2
Norme che regolano l'Assicurazione in generale	».	2
Garanzie Incendio e Danni ai beni	».	4
Garanzia Cristalli e Vetri	».	5
Norme comuni alle garanzie «Incendio e Danni ai beni» e «Cristalli e Vetri»	»	5
Garanzia Responsabilità Civile verso terzi	»	7

Definizioni

Agli effetti del presente contratto i termini sottoelencati assumono convenzionalmente i seguenti significati:

ASSICURAZIONE - il contratto di assicurazione;

POLIZZA - il documento che prova l'assicurazione;

CONTRAENTE - il soggetto che stipula l'assicurazione;

ASSICURATO - il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

IMPRESA - la Antonveneta Assicurazioni S.p.A.;

PREMIO - la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

SINISTRO - il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;

INCENDIO - combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

ESPLOSIONE - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

SCOPPIO - repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio;

EVENTI SOCIOPOLITICI - scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;

EVENTI ATMOSFERICI - uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate;

FABBRICATO - l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cancelli di qualsiasi tipo, esclusi comunque: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico;

VALORE A NUOVO - spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato nel momento del sinistro, escluso il solo valore dell'area;

COSTO DI RIMPIAZZO - la spesa necessaria per sostituire, al momento del sinistro, il mobilio domestico, qualora assicurato, con altro nuovo eguale oppure equivalente per uso e qualità (escluse le cose fuori uso e in condizioni d'inservibilità), o riparare quello danneggiato;

VALORE ALLO STATO D'USO - il «valore a nuovo» (per i fabbricati) o «costo di rimpiazzo» (per il mobilio domestico) al momento del sinistro al netto del deprezzamento per grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante;

MOBILIO DOMESTICO - il mobilio, l'arredamento, compreso quello di antiquariato, indumenti ed oggetti personali, i quadri e gli oggetti d'arte e tutto quanto serve per l'abitazione e l'ufficio privato o lo studio professionale, compresa la relativa attrezzatura, in quanto coesistenti negli stessi locali adibiti ad abitazione dell'Assicurato.

Gli oggetti di arredamento comune, provviste alimentari e combustibili, il tutto posto in soffitta o cantina o altre

dipendenze, se non direttamente comunicanti con l'abitazione s'intendono assicurati sino alla concorrenza del massimo pari al 2% della somma assicurata per il mobilio domestico.

Sono in ogni caso esclusi dalle garanzie: gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

La garanzia si intende prestata al «costo di rimpiazzo», salvo le eccezioni di cui al successivo art. 20

FISSI ED INFISSI - manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato e/o fissato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione;

FRANCHIGIA - la parte del danno risarcibile, espressa in importo fisso, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;

SCOPERTO - parte percentuale del danno risarcibile, con eventuale minimo o massimo, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

MASSIMO RISARCIMENTO ANNUO - massimo risarcimento per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di una medesima annualità.

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Art. 1 - Delimitazione territoriale

L'Impresa presta le garanzie richiamate in polizza limitatamente ai danni che si verifichino nel territorio italiano, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 2 - Rischi esclusi

L'Impresa non risarcisce i danni:

- a) causati da atti di guerra, anche civile, occupazione militare, insurrezione e simili;
- b) conseguenti all'impiego dell'energia nucleare, ivi compresa la contaminazione da radioattività;
- c) causati da qualsivoglia movimento del terreno, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, slavine;
- d) all'ambiente e quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte od omissioni - Altre assicurazioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute, che influiscano sul rischio possono com-

portare la perdita, parziale o totale, del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile).

Se sulle medesime cose, e per il medesimo rischio, coesistono più assicurazioni il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi — escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente — superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 4 - Adempimenti in caso di sinistro

In caso di sinistro, fermi gli obblighi previsti dalla legge - di dare immediato avviso all'Impresa che disporrà l'intervento del perito nel più breve tempo possibile, e di adoprarsi per prevenire o diminuire i danni - nonché le conseguenze dell'inadempimento (artt. 1913 - 1914 - 1915 del Codice Civile), l'Assicurato o il Contraente dovrà in particolare, limitatamente ai sinistri che colpiscono le garanzie Incendio, o conseguenti ad Eventi Socio-politici, effettuare formale denuncia all'Autorità competente, inviandone copia all' Impresa.

L'Assicurato dovrà inoltre e per il tempo necessario all'esaurimento delle indagini e verifiche:

- mettere a disposizione dell'Impresa i locali nonché ogni documentazione atta alle operazioni peritali;
- conservare e custodire, senza diritto a compensi o indennità, le tracce, gli indizi e quanto residuo dal sinistro;
- fornire un elenco dettagliato delle cose trafugate, distrutte o danneggiate con riferimento alle quantità, qualità e valore, astenendosi dal rimuovere i beni rimasti illesi o danneggiati.

ART. 5 - Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora a recedere sia il Contraente, l'Impresa avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del recesso.

ART. 6 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 8 - Foro Competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell'Assicurato.

Art. 9 - Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitrato saranno pariteticamente suddivise.

Art. 10 - Clausola di indicizzazione

Tutti gli importi monetari, con esclusione delle franchigie, relativi alle prestazioni ed obblighi contrattuali sono ancorati all'indice dei «prezzi al consumo» per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'indice iniziale sarà quello del febbraio dell'anno in corso per le polizze con decorrenza nel 2° semestre e dell'anno precedente per le polizze con decorrenza nel 1° semestre.

Pertanto alla scadenza di ogni rata, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all'indice iniziale o a quello dell'adeguamento attuato l'anno precedente, gli importi monetari verranno aumentati o ridotti in proporzione.

L'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà rilasciata all'Assicurato l'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno 5 mesi la scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza della variazione degli indici, gli importi monetari venissero a superare del 100% gli importi inizialmente stabiliti, l'Impresa bloccherà l'aggiornamento delle polizze, fissando detti importi al livello che avevano all'ultima scadenza.

La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente nella «Polizza»

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

Garanzia «Incendio e Danni ai beni»

Art. 12 - Rischi assicurati

L'assicurazione comprende, alle condizioni contrattuali (limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti) previste in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, ovvero dolo o colpa grave delle persone di cui gli stessi debbano rispondere, ferma l'esclusione in caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato, ovvero trattandosi di società, dei soci illimitatamente responsabili o degli amministratori, nonché del coniuge, dei parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo in conseguenza di:

- 1) a) incendio, fulmine, esplosione e scoppi, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
- b) urto di veicoli in transito sulla pubblica via (con esclusione di quelli di proprietà o in uso all'Assicurato) e caduta di aeromobili o cose da essi trasportate (esclusi esplosivi);
- c) guasti cagionati per impedire o arrestare l'incendio;
- d) fuoriuscita di fumo per guasto improvviso e accidentale degli impianti di produzione di calore pertinenti al fabbricato purché gli stessi siano correttamente eseguiti e in buono stato di manutenzione.
Inoltre, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- e) furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune e guasti cagionati agli stessi dai ladri, esclusi i cristalli, comprese le porte d'ingresso dei singoli appartamenti.
Per singolo appartamento in condominio o singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la garanzia riguarda soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.
- f) bang sonico, ovvero superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- g) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni.

L'Impresa, fermo restando quanto previsto dall'art.23 indennizza inoltre:

- 2) I danni materiali e diretti causati al fabbricato da fuoriuscita di acqua condotta per rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, di riscaldamento ed igienici installati nel fabbricato, purché correttamente eseguiti ed in buono stato di manutenzione.
Restano esclusi i danni derivanti da infiltrazioni d'acqua piovana, umidità, stillicidio, rigurgito e traboccamento di rete fognaria nonché le spese relative alla ricerca e riparazione del guasto che ha determinato il danno.
- 3) Le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino scarico, dei residui del sinistro indennizzabile a termini delle garanzie di cui al sopraindicato punto 1), fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza.
- 4) La perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino e comunque per un periodo non superiore ad 1 anno.
L'indennizzo relativo non potrà superare il 10% del valore che rispetto a quello assicurato compete alle singole unità immobiliari.
I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Restano in ogni caso esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati.
- 5) Le spese peritali, ovvero le spese sostenute dall'Assicurato per l'attività prestata dal perito fiduciario in misura non superiore ai ventesimo del risarcimento complessivamente dovuto per le garanzie incendio e danni ai beni.

Art. 13 - Garanzie aggiuntive

Purché espressamente richiamate in polizza, previa corresponsione del relativo premio ed alle condizioni contrattuali (limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti) ivi previste, si intendono operanti le garanzie che seguono:

- A) MOBILIO DOMESTICO - L'impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al mobilio domestico di proprietà dell'Assicurato e posto nel fabbricato indicato in polizza da incendio e dagli altri danni coperti dalla presente Garanzia incendio e Danni ai beni;
- B) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - L'Impresa indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall'art.12 punto 3);
- C) EVENTI SOCIO-POLITICI - L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati conseguenti ad eventi socio politici compiuti da terzi estranei.
Restano comunque esclusi i danni derivanti da occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre cinque giorni consecutivi, nonché i danni da imbrattamento e da rottura di cristalli;
- D) EVENTI ATMOSFERICI - L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati conseguenti ad eventi atmosferici. Restano comunque esclusi i danni da bagnamento all'interno del fabbricato, quando non arrecati attraverso brecce o

lesioni provocati all'edificio o ai serramenti dalla violenza degli eventi, i danni derivanti da rottura o rigurgiti dei sistemi di scarico, i danni causati da neve, nonché i danni subiti da lucernari e dalle installazioni esterne (quali antenne, cancelli, serramenti, camini, insegne), tettoie e/o fabbricati aperti da uno o più lati e relativo contenuto, enti all'aperto;

E) SOVRACCARICO NEVE - L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e al mobilio domestico in quanto assicurato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve.

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare per ogni periodo assicurativo annuo somma maggiore del 50% delle somme assicurate alle singole partite. Restano comunque esclusi i danni subiti dai fabbricati, ivi compreso il loro contenuto, non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarichi di neve, nonché da quelli in corso di manutenzione o rifacimento;

F) DANNI ELETTRICI - L'Impresa indennizza i danni elettrici, ovvero i danni che si manifestassero negli apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono comunque esclusi i danni conseguenti ad usura, logorio, deterioramento, dovuti a mancata o difettosa manutenzione e/o verificatisi durante prove, collaudi ed esperimenti in genere, i danni ad interruttori, lampade, tubi elettronici, tubi speciali intendendosi per tali: tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.

La garanzia si intende prestata senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile;

G) SPESE RICERCA E RIPRISTINO - L'Impresa indennizza le spese tecnicamente necessarie per la ricerca e la riparazione del danno delle opere murarie, riparazione e sostituzione della parte dell'impianto danneggiato, il tutto in conseguenza di eventi risarcibili a termini della garanzia «fuoriuscita di acqua condotta» (art.12 punto 2).

Resta convenuto che, in caso di sinistro, verrà rimborsato il danno liquidabile a termini di polizza, con detrazione della franchigia fissa prevista in polizza cumulabile con eventuali altre franchigie previste in polizza, ma con il massimo risarcimento annuo pari alla percentuale del valore a nuovo assicurato per il fabbricato o importo fisso indicato in polizza.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni agli impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti a pavimento o soffitto.

Le Parti hanno facoltà, in qualsiasi momento, di recedere da questa garanzia mediante preavviso di giorni trenta; in tal caso l'Impresa provvederà al rimborso del rateo di premio netto per il periodo pagato e non goduto relativo alla specifica garanzia.

Art. 14 - Esclusioni specifiche

Ferme le esclusioni di cui all'art. 2), l'assicurazione non comprende:

- i danni agli apparecchi o agli impianti nei quali sia verificato uno scoppio originato da usura, corrosione, difetti di materiali;

- i danni ad affreschi o statue che abbiano valore artistico;
- i furti, le rapine e gli smarrimenti avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia della presente polizza;
- qualora la garanzia eventi sociopolitici non risulti prestata, i danni avvenuti in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio, anche se concretatisi in incendio, scoppio, esplosione e rottura di cristalli;
- i danni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, sempreché non risulti prestata la garanzia «Danni elettrici».

Garanzia «Cristalli e Vetri»

Art. 15 - Rischio assicurato

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza, esclusi i lucernari, che risultassero distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o a seguito di furto o tentativo di furto.

L'Impresa indennizza altresì i danni verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici o sociopolitici.

Fermo quanto previsto dall'art. 2, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai.

La presente garanzia si intende prestata senza l'applicazione della proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Norme comuni alle garanzie «Incendio e Danni ai beni» e «Cristalli e Vetri»

Art. 16 - Somme assicurate

Le somme assicurate per fabbricato e per mobilio domestico devono corrispondere rispettivamente al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, e al valore di rimpiazzo del mobilio domestico.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la garanzia cristalli e vetri riguarda gli infissi posti a protezione degli accessi e/o finestre esterne.

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o adopera a giustificazione del danno mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno per ciascuna con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito fermo quanto disposto dall'art.12 punto 5; quelle del terzo Perito sono sempre ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4;
- 3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art.20; stimare il valore del costo di rimpiazzo del mobilio domestico e delle lastre di vetro e cristalli;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito ver-

bale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che:

- 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- 2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno a nuovo si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'ammontare del danno allo stato d'uso si determina applicando alla stima di cui al punto precedente il deprezzamento stabilito al punto 2).

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento della differenza tra indennizzo allo stato d'uso e quello a nuovo solo dopo aver documentato l'avvenuta riparazione o ricostruzione e semprechè la stessa sia stata ultimata, salvo comprovata forza maggiore, entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene l'Impresa limita l'indennizzo al valore del fabbricato allo stato d'uso.

Per danni al mobilio domestico si stima la spesa necessaria per la sostituzione al momento del sinistro di tutte le cose assicurate con altre uguali oppure equivalenti per uso e qualità o per riparare quelle danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Per oggetti d'arte e mobili d'antiquariato, capi di vestiario, biancheria personale e di casa, oggetti fuori uso o inservibili, l'ammontare del danno sarà determinato in base al valore allo stato d'uso.

Per i danni derivanti dalla perdita di pignone l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Per i danni a Cristalli e Vetri l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 21 - Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte a norma dell'articolo precedente risulta che il valore di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell'area, o di rimpiazzo del mobilio domestico, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponde del danno, in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle suddette stime.

Relativamente al fabbricato ed al mobilio domestico l'Impresa rinuncia tuttavia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro, risulti non superiore al 10%.

Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l'indennizzo non potrà comunque superare la somma assicurata per le singole partite come previsto dall'art. 23.

Ove il sinistro venga liquidato con applicazione della regola proporzionale l'Assicurato si obbliga ad integrare i capitali assicurati per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla effettiva scopertura a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale, immediatamente successiva alla data del sinistro.

Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo - Anticipo indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo il caso in cui sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell'Assicurato o del Contraente relativo al sinistro e sino alla conclusione del procedimento stesso.

Per sinistri che attengano alle garanzie incendio, con danno di ammontare prevedibilmente superiore all'importo indicato in polizza, l'Assicurato avrà diritto ad ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo, che risulti dovuto in base agli elementi acquisiti sino al momento della richiesta, e per il quale non vi siano contestazioni circa l'efficacia della garanzia.

La corresponsione dell'acconto potrà avvenire decorso, rispettivamente, almeno 60 giorni dalla denuncia del sinistro e 30 giorni dalla richiesta d'indennizzo restando comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.

Art. 23 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Garanzia Responsabilità Civile verso terzi

Art. 24 - Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne centralizzate radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50.

Art. 25 - Esclusioni specifiche

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i parenti e affini dell'Assicurato, purché con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Sono esclusi i danni:

- 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 2) a cose da spargimento d'acqua - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture e di impianti fissi pertinenti al fabbricato assicurato - nonché quelli derivanti da umidità stillicidio o insalubrità dei locali.
Per i danni a cose trovantisi in locali seminterrati o interrati si applica lo scoperto previsto in polizza;
- 3) da esercizio, nel fabbricato descritto in polizza, di industrie, commerci, arti e professioni; attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
- 4) da furto;
- 5) alle cose ed agli animali che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.

L'assicurazione, inoltre non comprende i danni il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita.

Art. 26 - Garanzie aggiuntive

Purché richiamate sul frontespizio della polizza, previa corresponsione del relativo premio e fermo il

massimale indicato in polizza per ogni sinistro, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i danni a terzi:

- a) conseguenti alla responsabilità civile della proprietà e conduzione di parchi privati, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi (escluso piscine), strade private, recinzioni in muratura superiore a mt. 1,50;
- b) quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
 - 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 nr. 38. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti al servizio del fabbricato.
 - 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124, e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 nr. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni permanenti dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Dall'assicurazione R.C.O. sono sempre e comunque escluse le malattie professionali.

Ai fini della garanzia R. C. O. sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i prestatori di lavoro temporanei utilizzati, ai sensi della legge 24.06.1997 n. 196, nell'ambito di attività al servizio del fabbricato.

nonché nei limiti del massimale indicato alla relativa partita:

- c) quelli conseguenti a responsabilità civile derivante ai proprietari, condomini e/o inquilini da fatto proprio e/o delle persone conviventi di cui essi debbano rispondere per legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro che derivi specificamente dalla conduzione dei locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e relative pertinenze.

Qualora la garanzia venga stipulata dal condominio la stessa deve intendersi operante per tutti gli appartamenti costituenti il condominio.

In caso di sinistro se il numero degli appartamenti non corrisponde a quello indicato in polizza l'Impresa risponde del danno in rapporto al numero degli appartamenti dichiarati e quello risultante al momento del sinistro, in ogni caso nel limite dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Art. 27 - Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

In entrambi i casi sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie «Incendio e Danni ai beni».

Art. 28 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro il valore a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccede di oltre il 10% la somma assicurata, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detto valore e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Art. 29 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali, o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l'Impresa e l'Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, non risponde di multe o ammende, né delle spese processuali anticipate dallo Stato nel corso del procedimento penale (art. 535 C. P P).

